

ILL.MO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

*

Ricorso di merito
con contestuale istanza di provvedimenti cautelari

per

Elisa Caterina NICOLOSI, nata a Pedara il 21/09/1977 ed ivi residente in via La Rosa n. 74, C.F. NCLLCT77P61G402K, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.: rssfmr71l06c351z - FAX: 095/432849 - PEC: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore a Catania in via Orto Limoni n. 7/H

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - AMBITO
TERRITORIALE DI TORINO – ISTITUTO COMPRENSIVO “66 MARTIRI” DI
GRUGLIASCO (TO).

*

Premesso

- che la ricorrente per svariati anni è stata iscritta nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle scuole statali del personale docente (istituite quali “*graduatorie permanenti*” dalla legge n. 124/1999 e trasformate in “*graduatorie ad esaurimento*” dalla legge n. 296/2006), relativamente alla scuola primaria (ALL. 1);
- che la stessa dall' a.s. 2005/2006 all' a.s. 2008/2009 e dall' a.s. 2011/2012 all' a.s. 2014/2015 ha prestato servizio (ALL. 2 e 3) presso l'Istituto Scolastico Paritario “Maria Ausiliatrice” di Trecastagni, riconosciuto quale scuola paritaria con Decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 448/XI del 13/09/2002 (ALL. 4);
- che, in particolare, la ricorrente ha svolto presso il citato istituto paritario i seguenti periodi di servizio: a.s. 2005/2006, dal 19/09/2005 al 17/06/2006; a.s. 2006/2007, dal 18/09/2006 al 30/06/2007; a.s. 2007/2008, dall' 1/09/2007 al 30/06/2008; a.s. 2008/2009, dall' 1/09/2008 al 30/06/2009; a.s. 2011/2012, dal 03/10/2011 al 30/06/2012; a.s. 2012/2013, dal



- 5/11/2012 al 31/08/2013; a.s. 2013/2014, dall' 1/09/2013 al 31/08/2014; a.s. 2014/2015, dall'1/09/2014 al 31/08/2015;
- che, dunque, la ricorrente, per ciascuno degli anni sopra indicati, ha maturato servizi con valenza di anno intero, atteso lo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 180 giorni (cfr. art. 489, d.lgs. n. 297/1994 ed art. 11, comma 14, legge 3/5/1999, n. 124: «*il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*»); nonché, nota 4 alla tabella di valutazione per la mobilità del personale docente da ultimo allegata al CCNI 2017: “*Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*”);
 - che, in materia, subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10/3/2000 (“*Norme per la parità scolastica*”), l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 (conv. in legge n. 333/2001) ha disposto che: “***I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali***”;
 - che, in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione di **pari punteggio per il servizio svolto “nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado”** (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/2016) (ALL. 5);
 - che, poi, la ricorrente, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento in cui si trovava inserita (ov'era regolarmente valutato anche il servizio nel paritario), è stata immessa in ruolo, con decorrenza dall'1/9/2015, quale docente di Scuola Primaria (ALL. 6), con attuale sede di titolarità giuridica presso l' Istituto Comprensivo “66 Martiri” di Grugliasco – TO (ALL. 7) ed attuale sede effettiva di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “S. Casella” di Pedara (CT), in virtù di assegnazione provvisoria, su posto di sostegno, limitata al corrente a.s. 2016/2017, ove



ha preso servizio in data 05/10/2016 (cfr. documentazione presa servizio del 5/10/2016, ALL. 8);

- che, quindi, l'odierna ricorrente ha un rilevante interesse alla piena valutazione del sopra indicato servizio svolto nella scuola paritaria, sia ai fini della ricostruzione di carriera conseguente all'immissione in ruolo sia, e con più urgenza, per l'assegnazione del maggior punteggio nelle periodiche operazioni di mobilità territoriale del personale docente, onde avere più elevate *chances* di riavvicinamento al proprio nucleo familiare residente a Catania (famiglia nella quale, oltre al coniuge, sono presenti i figli minori Michele e Giuseppe, di 8 anni, cfr. ALL. 9);
- che la ricorrente ha già inoltrato domanda di mobilità per l'a.s. 2017/18 (ALL. 10), con contestuale dichiarazione dei servizi vantati nella scuola paritaria e relativa richiesta di valutazione;

considerato

- che, tuttavia, il MIUR, in contrasto con le richiamate disposizioni normative, non ha sin qui riconosciuto alcuna rilevanza al servizio in scuole paritarie di cui trattasi, né ai fini della ricostruzione di carriera né in sede di mobilità;
- che, in particolare, la "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", da ultimo allegata anche al CCNI CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE per l'a.s. 2017/2018 (ALL. 11), dopo aver previsto l'attribuzione di punti 6 per ciascun anno di servizio pre-ruolo svolto nella scuola statale (cfr. Tabella B1 "*Anzianità di servizio*", punto B), nella sezione "NOTE COMUNI" ha disposto che: "***Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera***";

ritenuto

- che il contestato divieto di valutazione del servizio pre-ruolo svolto negli istituti scolastici "paritari" contrasta già con l'aggettivazione agli stessi normativamente attribuita, con la quale si è inteso, palesamente, rimarcare la piena equiparazione giuridica dei medesimi agli istituti direttamente gestiti dallo Stato, in ragione dei penetranti controlli e delle rigide prescrizioni cui gli stessi sono sottoposti da parte dello Stato medesimo



- (vedasi, al riguardo, la già citata legge n. 62/2000, la successiva legge n. 27/2006 nonché, *ex multis*, la C.M. n. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008);
- che, in particolare, la legge n. 62/2000 ha espressamente rimarcato che “**Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali**” e, ancora più chiaramente, ha precisato che le suddette scuole paritarie svolgono un “**servizio pubblico**” (art. 1, commi 1 e 3);
 - che, a sua volta, la C.M. n. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “**dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione**” e, altresì, “**dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore**”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari;
 - che, quindi, il già citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano “**valutati nella stessa misura**”, né vi è ragione alcuna per limitare l’efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell’art. 12, 2° co., delle “*Disposizioni sulla legge in generale*”), alla formazione delle graduatorie per l’assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all’opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera;
 - che, nemmeno, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, ove si prevede il riconoscimento “*agli effetti della carriera*” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1, art. 485 cit.) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2, art. 485 cit.), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per



- indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “*paritarie*”;
- che, d'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal d.l. n. 250/2005 (conv. in l. n. 27/2006), che, all'art. 1-bis. (“*Norme in materia di scuole non statali*”), espressamente prevede che: “**Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie**”;
 - che, peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010 (ALL. 12), ha riconosciuto che la l. n. 62/2000 “*nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art .485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297*”... “*Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali*”;
 - che, a sua volta, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “**la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa**” (Consiglio di Stato, Sez. Sesta, sentenza n. 1102/2002);
 - che, del resto, l'omessa valutazione da parte della P.A. del servizio svolto dai docenti presso le scuole paritarie, rispetto al servizio invece svolto dai colleghi presso le scuole statali, si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, come scolpiti negli artt. 3 e 97 Cost., oltre ad apparire lesiva della dignità dei lavoratori coinvolti in tale grave discriminazione, con parimenti connessa lesione dei principi di cui agli artt. 2, 4 e 36, Cost.;



- che, peraltro, i canoni di parità di trattamento e di non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea, e che, secondo costante giurisprudenza comunitaria, si configura violazione del menzionato principio di parità di trattamento «*quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata*» (così, ex pluribus, Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione Europea, sentenza 30/4/2009, Aayhan/Parlamento, F-65/07, punti 101-102; cfr., altresì, giurisprudenza ivi elencata: «*sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52*»);
- che, ancora più analiticamente, si è già pronunciata al riguardo la giurisprudenza del lavoro (Tribunale Lavoro di Caltagirone - Dott. Gasparini, ordinanza cautelare dell' 11/7/2016; Tribunale Lavoro di Genova – Dott. Basilico, ordinanza cautelare del 12/05/2017; Tribunale Lav. di Messina – Dott. Pavan, ordinanza cautelare del 26/08/2016; Tribunale Lav. Messina ordinanza dell'11/11/2016; Tribunale Lavoro di Patti, Dott.ssa Andaloro, ordinanza cautelare del 31/10/2016; Tribunale Lavoro di Milano - Dott.ssa Saioni, ordinanza cautelare del 20/7/2016; Tribunale Lavoro di Napoli - Dott. Armato, ordinanza cautelare del 6/9/2016; Tribunale Lavoro di Treviso - Dott.ssa Poirè, ordinanza cautelare n. 4070 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro della Spezia - Dott. Panico, ordinanza cautelare n. 3882 del 24/10/2016; Tribunale Lavoro di Napoli Nord - Dott.ssa Colameo, ordinanza cautelare n. 42800 del 4/11/2016; Tribunale Lavoro di Mantova - Dott.ssa Fraccalvieri, ordinanza cautelare del 16/11/2016; Tribunale Lavoro di Livorno - Dott.ssa Sbrana, ordinanza cautelare n. 3856 del 18/11/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare



n. 2821 del 7/12/2016; Tribunale Lavoro di Forlì - Dott. Mascini, ordinanza cautelare n. 2823 del 9/12/2016; Tribunale Lavoro di Torino - Dott.ssa Cirvilleri, sentenza del 3/2/2011; Tribunale Lavoro di Rimini - Dott. Ardigò, sentenza n. 64/2014; Tribunale Lavoro di Roma - Dott. Boeri, sentenza n. 10110 del 22/11/2016; Tribunale Lavoro di Genova - Dott. Basilico, sentenza n. 99 del 2/2/2017) (ALL. 13);

dedotto ai fini cautelari

- che il MIUR ha già dato avvio alle operazioni di mobilità 2017/18 mediante l'O.M. 221/17 (ALL. 14);
- che, a seguito della presentazione della relativa domanda da parte della ricorrente (ALL.10, cit.), il MIUR medesimo ha restituito la scheda di attribuzione del punteggio di mobilità (ALL.15) in cui non risulta valutazione alcuna del servizio paritario vantato dalla signora Nicolosi;
- che, considerata l'attuale sede di titolarità giuridica su Torino, tale mancata attribuzione di punteggio (relativamente a ben otto anni di servizio svolto nel paritario, per un totale di 48 punti mancanti) non può che comportare la minaccia di un serio "pregiudizio" per la ricorrente, con specifico riferimento alle possibilità di trasferimento in sede più vicina al proprio luogo di residenza (Pedara);
- che è, pertanto, evidente che solo una pronta tutela cautelare potrebbe consentire alla ricorrente di scongiurare i gravi danni di natura personale e familiare per i quali oggi è costretta ad agire in giudizio;
- che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*);
- che la ricorrente, infatti, rischia di rimanere per anni lontana dal proprio **coniuge** dai propri **due figli di otto anni** (dunque, in piena età scolare); tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt. 29, 30, 31 e, con specifica attinenza all'odierna problematica, art. 37: "*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse*



retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”);

- che, d'altronde, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (cfr. ampia giurisprudenza cautelare sopra richiamata, all. 13 cit.);
- che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art. 700 c.p.c., secondo cui: *“Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*;

per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto,

si chiede

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

- **in via d'urgenza**, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto negli Istituti scolastici paritari dall'a.s. 2005/2006 all' a.s. 2008/2009 e dall' a.s. 2011/2012 all' a.s. 2014/2015 nella stessa misura di quello prestato nella scuola statale e, conseguentemente, condannare l'Amministrazione scolastica alla relativa attribuzione di punteggio; in particolare, per le imminenti operazioni di mobilità per il prossimo a.s. 2017/2018, giusta la previsione di assegnazione di 6 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo nelle scuole statali di cui al CCNI in narrativa, accertare e ordinare l'attribuzione alla ricorrente di un totale di punti 48 per gli otto anni di servizio pre-ruolo vantati negli Istituti paritari nonché l'attribuzione alla ricorrente medesima della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto e maggior punteggio di mobilità come sopra richiesto;
- **nel merito**, confermare o comunque emettere la suddetta pronunzia di accertamento e di condanna in materia di mobilità e, ulteriormente, accertare



e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere computati “*agli effetti della progressione di carriera*”, ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del d.lgs. n. 297/1994, gli anni di servizio svolti presso il citato Istituto paritario dall'a.s. 2005/2006 all' a.s. 2008/2009 e dall' a.s. 2011/2012 all' a.s. 2014/2015 allo stesso modo del servizio svolto nella scuola statale, con conseguente condanna nei confronti dell'amministrazione scolastica al relativo riconoscimento in sede di ricostruzione di carriera ed a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Con vittoria di spese e compensi di causa.

Si allegano:

1. estratto graduatoria ad esaurimento Scuola Primaria USP Catania del 17/07/2015, ove si trovava inserita la ricorrente prima dell'immissione in ruolo;
2. certificato del 07/04/2007, rilasciato dall'Istituto Paritario “*Maria Ausiliatrice*” di Trecastagni, relativo al servizio svolto dalla ricorrente negli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007;
3. certificato del 14/03/2017, rilasciato dall'Istituto Paritario “*Maria Ausiliatrice*” di Trecastagni, relativo al servizio svolto dalla ricorrente negli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;
4. decreto dell'Assessorato Pubblica Istruzione della Regione Siciliana n. 448/XI del 13/09/2002 di riconoscimento dello *status* di Scuola Paritaria alla Scuola Paritaria dell'Infanzia “*Maria Ausiliatrice*” di Trecastagni;
5. tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
6. contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente con l'USR Piemonte del 24/11/2015;
7. email MIUR del 24/08/2016, di assegnazione incarico su sede scolastica (I.C. “66 Martiri” di Grugliasco - TO);
8. documentazione presa servizio della ricorrente presso la sede di assegnazione provvisoria, Istituto Comprensivo Statale “*S. Casella*” di Pedara (CT) del 5/10/2016;
9. certificato di stato di famiglia della ricorrente, rilasciato dal Comune di Pedara;
10. domanda di mobilità e relativi allegati;



11. CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2017/2018 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "Note comuni");
12. nota n. 0069064 del 4/8/2010, emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
13. giurisprudenza indicata in narrativa, e segnatamente: ordinanza cautelare Tribunale Lav. di Messina del 26/08/2016; ordinanza Collegio Tribunale Lav. Messina dell'11/11/2016; ordinanza cautelare Tribunale Lavoro di Genova del 12/05/2017; ordinanza cautelare Tribunale Lavoro di Patti del 31/10/2016; sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Caltagirone dell'11/7/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Milano del 20/7/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Napoli del 6/9/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Treviso n. 4070 del 24/10/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. della Spezia n. 3882 del 24/10/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Napoli Nord n. 42800 del 4/11/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Mantova del 16/11/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Livorno n. 3856 del 18/11/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Forlì n. 2821 del 7/12/2016; ordinanza cautelare Trib. Lav. di Forlì n. 2823 del 9/12/2016; sentenza Trib. Lav. di Torino del 3/2/2011; sentenza Trib. Lav. di Roma n. 10110 del 22/11/2016; sentenza Trib. Lav. di Genova n. 99 del 2/2/2017;
14. Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 Aprile 2017;
15. scheda valutazione punteggi restituita dal MIUR;
16. autocertificazione reddituale della ricorrente ai fini dell'esenzione dal contributo unificato, con allegata copia documento di identità in corso di validità.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile; tuttavia, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i., il predetto contributo non è dovuto, poiché, come da dichiarazione resa dalla ricorrente che si allega al fascicolo di causa, il reddito imponibile della ricorrente medesima, sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente, per l'anno d'imposta 2015, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio e per il quale si è chiuso il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, non è superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, e s.m.i. (come aggiornato in base al D.M. Giustizia 07/05/2015), e cioè non è superiore ad € 34.585,23.

Avv. Fabio Rossi
(firma digitale)

